

(BUR20070111)

D.g.r. 30 maggio 2007 - n. 8/4823

(5.1.0)

Contributi ai Comuni e Province per studi e approfondimenti geologici e idrogeologici ai sensi dell'art. 58 l.r. 12/2005: modifica dei criteri di concessione di cui alla d.g.r. 876/2005

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 58;

Richiamata la d.g.r. 20 ottobre 2005, n. 8/876, come modificata dalla d.g.r. 5 aprile 2006, n. 8/2323, avente per oggetto: «Criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Comuni ed alle Province per gli studi e gli approfondimenti geologici ed idrogeologici, ai sensi dell'art. 58 della predetta l.r. 11 marzo 2005, n. 12»;

Considerata l'opportunità di promuovere ed incentivare la realizzazione degli studi a supporto del PGT previsti dall'art. 57 della sopra richiamata l.r. 12/05 e s.m.i. da parte delle associazioni di Comuni, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di favorire la visione sovracomunale delle tematiche geologiche, con particolare riferimento agli aspetti sismici del territorio, e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse economiche impiegate;

Considerato altresì che, in conformità alle disposizioni dei predetti criteri, sono state esaurite le istruttorie delle domande di contributo presentate dai Comuni e dalle Province, ai sensi della ex l.r. 41/97 e della ex legge 183/89;

Ravvisata pertanto l'opportunità di modificare ed integrare i criteri, approvati con la sopraccitata d.g.r. 876/05 e s.m.i., che disciplinano le richieste di accesso ai contributi di cui all'art. 58, comma 1, della l.r. 12/05, come meglio specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la l.r. 28 dicembre 2006 n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico», nonché il documento tecnico di accompagnamento alla stessa che prevede:

– uno stanziamento di € 625.000,00 alla UPB 6.5.2.2.109.4162;

– uno stanziamento di € 117.408.733,36 alla UPB 6.5.2.3.110 – Cap. 3530;

Dato atto che l'attività di cui trattasi fa specifico riferimento al Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, ed in particolare:

– all'asse di intervento 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa suolo»;

– all'obiettivo operativo 6.5.2.5 «Pianificazione dell'assetto idrogeologico per la tutela e difesa del territorio»;

Visto l'art. 59 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 14, 15 e 17 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge:

Delibera

1) di modificare i «Criteri per la concessione ed erogazione ai Comuni ed alle Province dei contributi di cui all'art. 58 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con la d.g.r. 876/05 e s.m.i., come specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di individuare la copertura finanziaria dell'iniziativa di cui al punto 1 alle:

– UPB 6.5.2.2.109 – Cap. 4162 per un importo di € 625.000,00 destinato al finanziamento dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 58, commi 1a e 1b, della l.r. 12/05;

– UPB 6.5.2.3.110 – Cap. 3530 per un importo di € 631.431,93 destinato al finanziamento:

a) dei Comuni compresi negli ambiti territoriali della legge n. 102/90;

b) delle Province in ordine agli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 57 del d.lgs. 112/1998, all'interno delle aree di cui alla suddetta legge n. 102/90;

3) di provvedere all'erogazione dei contributi mediante decreti dirigenziali, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 17 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 58 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12**1. Premessa**

La Regione Lombardia, con l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ha stabilito, come già con la ex l.r. 41/97 e la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11047, di concedere contributi ai Comuni ed alle Province per la predisposizione degli studi a supporto della pianificazione territoriale inerenti la componente geologica, idrogeologica e sismica rispettivamente del Piano di governo del territorio (PGT) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

In particolare concede contributi:

- ai Comuni nella misura massima del 70% delle spese sostenute per gli studi a livello comunale, o del 100% nel caso in cui gli studi siano realizzati a livello di bacino idrografico da tutti i Comuni appartenenti allo stesso (art. 58, comma 1, lett. a);

- alle Province per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed all'art. 1, comma 11, delle N.d.A. del PAI – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (art. 58, comma 1, lett. b).

I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di tali contributi.

2. Tipologie di studi ammissibili a contributo

Potranno essere ammesse a contributo le seguenti tipologie di studi, realizzati ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché della normativa in materia precedentemente in vigore (l.r. 24 novembre 1997, n. 41 e legge 18 maggio 1989, n. 183).

2.1 Studi predisposti dai singoli Comuni e da associazioni di Comuni

Si tratta di:

a) studi per la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici realizzati a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale ed estesi all'intero territorio comunale, comprensivi di eventuali studi per l'individuazione del reticolo idrico minore in attuazione della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e s.m.i. I predetti studi possono essere realizzati anche a livello di bacino idrografico da tutti i Comuni appartenenti allo stesso;

b) studi per l'analisi del rischio sismico nei Comuni classificati in zona 2, 3 e 4 (d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964), realizzati al fine di aggiornare in prospettiva sismica gli studi geologici predisposti dai Comuni ai sensi della ex l.r. 41/97 e della l.r. 12/05;

c) studi geologici e verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica, predisposti per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, delle N.d.A. del PAI, rientranti tra le seguenti categorie:

- studi geologici e verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica per l'aggiornamento del quadro del dissesto del PAI;

- verifiche di compatibilità idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e la fascia C», ai sensi dell'art. 31, comma 5, delle N.d.A. del PAI;

- verifiche di compatibilità idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio nei territori classificati come fascia A e B ricadenti all'interno dei centri edificati, ai sensi dell'art. 39, comma 2, delle N.d.A. del PAI;

- verifiche di compatibilità idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio nei territori classificati come Zona B-Pr e Zona I della aree a rischio idrogeologico molto elevato ricadenti all'interno dei centri edificati, ai sensi dell'art. 51, comma 5, delle N.d.A. del PAI.

Gli studi sopraelencati devono essere realizzati:

- in conformità ai criteri in vigore all'atto di conferimento dell'incarico professionale (d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/37918, d.g.r.

29 ottobre 2001, n. 7/6645 e d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365) qualora lo stesso sia stato affidato precedentemente al 19 gennaio 2006;

- in conformità ai criteri e indirizzi di cui alla d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566, qualora l'incarico professionale sia stato affidato successivamente al 19 gennaio 2006.

2.2 Studi idrogeologici ed idraulici predisposti dalle Province

Si tratta degli approfondimenti conoscitivi idrogeologici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed all'art. 1, comma 11, delle N.d.A. del PAI, realizzati in conformità ai criteri in vigore all'atto di conferimento dell'incarico professionale.

3. Presentazione delle domande e documentazione

Le domande di contributo possono essere presentate da Province, Comuni, forme associative di Comuni di cui agli artt. 30 (Convenzioni), 31 (Consorzi) e 32 (Unioni di Comuni) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o da comunità montane in rappresentanza di aggregazioni di Comuni. Devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o, in caso di forme associative previste dall'art. 30, dal sindaco del Comune con delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, oppure da un loro delegato.

Le domande devono essere trasmesse entro il termine del 31 luglio di ciascun esercizio finanziario a:

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e urbanistica
Unità Organizzativa Tutela e valorizzazione del territorio
via Sasseti 32/2
20124 Milano

riportando sulla busta la dicitura: «Richiesta di contributo per la redazione di studio geologico, idrogeologico, sismico e/o idraulico - L.r. 12/2005».

La presentazione deve avvenire con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso uno dei seguenti sportelli di protocollo federato della Regione Lombardia:

MILANO via Pirelli 12
BERGAMO via XX Settembre 18/A
BRESCIA via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano)
COMO via Varese (angolo via Benzi)
CREMONA via Dante 136
LECCO c.so Promessi Sposi 132
LEGNANO via Cavallotti 11/13
LODI via Hausmann 7/11
MANTOVA c.so V. Emanuele 57
MONZA piazza Cambiaghi 3
PAVIA viale Cesare Battisti 150
SONDRIO via del Gesù 17
VARESE viale Belforte 22

nei seguenti orari:

- lunedì-giovedì dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 16.30
- venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

- invio per posta a mezzo raccomandata A.R.

Per la data di presentazione delle domande consegnate a mano fa fede il timbro dell'ufficio di protocollo, per quelle inviate a mezzo raccomandata A.R. il timbro dell'ufficio postale accettato.

La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito elencata:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'ente o il sindaco del Comune con delega di funzioni (in caso di forme associative di Comuni di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000), oppure un loro delegato dichiara:

- il numero e la data del/i provvedimento/i di conferimento dell'incarico per la predisposizione degli studi;
- le singole voci di costo per la redazione degli studi, distinte per categoria di prestazione, nonché l'importo complessivo della spesa.

Qualora la richiesta di contributo sia presentata da associazio-

ni di Comuni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 267/00 (anche per studi realizzati a livello di bacino idrografico) o da comunità montane nella dichiarazione dovrà essere altresì indicato l'importo della spesa riferito a ciascun Comune associato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo il modello di cui all'Allegato 15 alla d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566), ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli estensori dello studio dichiarano la conformità ai criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale, in vigore alla data di affidamento dell'incarico professionale.

Non devono essere corredate dalla suddetta certificazione, le domande di contributo relative a studi che la competente Unità Organizzativa Regionale ha già ritenuto conformi ai criteri in vigore alla data di affidamento degli incarichi professionali;

c) copia dello studio in formato cartaceo e digitale (secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con d.d.u.o. n. 12520 del 10 novembre 2006) per l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente:

- le spese relative allo svolgimento di incarichi professionali per gli studi e le verifiche elencati al punto 2;

- i rilievi topografici di dettaglio di cui al punto 2.1, lettera b), dei presenti criteri;

- le indagini finalizzate alla individuazione della velocità delle onde S, per la valutazione della pericolosità sismica locale nei Comuni classificati in zona 2, 3 e 4 ai sensi della d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964.

5. Percentuale di contributo

5.1 Contributo a Comuni ed associazioni di Comuni

La percentuale di contributo sulle spese ammissibili è indicata nelle seguenti tabelle:

Tabella A) - Studi realizzati da Comuni in forma singola

Comuni (*)	Classe (**)	Superficie (*)	Percentuale contributo
In aree montane e collinari	a	> 20 kmq	60%
In aree montane e collinari	a	< 20 kmq	50%
In aree montane e collinari	b	> 20 kmq	30%
In aree montane e collinari	b	< 20 kmq	25%
In aree di pianura	a	-	40%
In aree di pianura	b	-	20%

Tabella B) - Studi realizzati da associazioni di Comuni, anche a livello di bacino idrografico

Comuni (*)	Classe (**)	Superficie (*)	Percentuale contributo
In aree montane e collinari	a	> 20 kmq	70%
In aree montane e collinari	a	< 20 kmq	70%
In aree montane e collinari	b	> 20 kmq	55%
In aree montane e collinari	b	< 20 kmq	50%
In aree di pianura	a	-	65%
In aree di pianura	b	-	45%

(*) rif. Annuario statistico regionale della Regione Lombardia.

(**) Classe a: Comuni con popolazione residente inferiore o uguale a 2.000 abitanti, elencati all'allegato B alla d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19319, ai quali è stata attribuita la classe di svantaggio «medio» ed «elevato».

Classe b: Comuni con popolazione residente superiore a 2.000 abitanti oppure con popolazione inferiore a 2.000 abitanti non elencati all'allegato B alla d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19319.

Per i Comuni compresi negli ambiti territoriali della legge 2 maggio 1990, n. 102, indipendentemente da popolazione, superficie e tipologia di territorio, la percentuale di contributo è definita nella misura del 70% delle spese ammissibili, fermo restando il limite dello stanziamento a disposizione.

5.2 Contributo alle Province

La percentuale di contributo per la predisposizione degli studi di cui al punto 2.2, è definita nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Qualora tali studi interessino solo aree ricadenti negli ambiti

territoriali della legge 2 maggio 1990, n. 102, la percentuale di contributo è aumentata al 70% delle spese ammissibili, fermo restando il limite dello stanziamento a disposizione.

6. Procedura di valutazione delle domande ed erogazione dei contributi

L'istruttoria delle domande pervenute entro il termine del 31 luglio di ciascun esercizio finanziario viene svolta sulla base dell'ordine temporale di presentazione delle stesse o di completamento della documentazione, verificando il rispetto dei presenti criteri.

I Comuni che hanno già beneficiato del contributo per la predisposizione degli studi di cui al precedente punto 2.1, lett. a), non saranno ammessi a finanziamento per le stesse tipologie di studi nel decennio successivo alla data di erogazione del precedente finanziamento.

Con decreto dirigenziale saranno approvati gli elenchi dei soggetti:

- ammessi a contributo e finanziabili nell'esercizio in corso;
- ammessi a contributo ma non finanziabili nell'esercizio in corso per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammessi a contributo.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto ha valore di formale comunicazione agli enti interessati dell'esito dell'istruttoria e dell'assegnazione dei contributi.

Le domande ammesse a contributo, ma non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, saranno ritenute valide per il successivo esercizio finanziario, mentre quelle non ammesse saranno archiviate e gli enti, se ancora interessati, dovranno ripresentarle con le modalità stabilite dai presenti criteri.

Le domande pervenute oltre il termine del 31 luglio saranno istruite nel successivo esercizio finanziario.

I contributi saranno erogati direttamente al soggetto richiedente, salvo il caso di istanze presentate da comunità montane, in cui i contributi saranno erogati ai singoli Comuni rappresentati dalle medesime.

7. Obblighi del soggetto beneficiario

I Comuni beneficiari del contributo dovranno trasmettere all'U.O. Tutela e valorizzazione del territorio della D.G. Territorio ed Urbanistica, l'atto di approvazione dello strumento di pianificazione comunale o della variante di recepimento dello studio finanziato nello strumento medesimo.

Le Province beneficiarie del contributo sono tenute a recepire gli esiti degli studi finanziati all'interno del PTCP.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20070112)

D.d.g. 22 maggio 2007 - n. 5298

(3.3.0)

Indicazioni per le prove d'esame e rilascio attestati relative alle attività formative di «Massaggiatore e Operatore della Salute» di cui al d.d.g. n. 7799 del 6 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.d.g. n. 7799 del 6 luglio 2006 «Approvazione del percorso formativo di "Massaggiatore e Operatore della Salute" in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 43/2006 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» che ha individuato denominazione, competenze ed obiettivi della formazione di questo operatore di interesse sanitario;

Rilevato che il suddetto percorso formativo rientra nel sistema regionale della formazione professionale nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla normativa vigente nonché delle puntuali prescrizioni di cui al richiamato d.d.g. 7799/06;

Ritenuto necessario da parte della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro dettare alcune disposizioni specifiche in merito alle prove di accertamento finale e al rilascio degli attestati in ordine alle attività formative di «Massaggiatore e Operatore della Salute»;

Evidenziata in particolare la necessità di individuare una composizione della commissione d'esame qualificante, in grado di valutare al meglio le competenze richieste al «Massaggiatore e Operatore della Salute» in sede di esame finale come unico momento valutativo abilitante;

Tenuto conto dell'elaborazione tecnica dei documenti: «Indicazioni per le prove d'esame e rilascio attestati», «Attestato di competenze», «Certificato di competenze», «Verbale delle prove di accertamento finale per il conseguimento dell'attestato di competenze» di cui rispettivamente agli allegati A); B); C); D); parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Acquisita l'intesa con la Direzione Generale Sanità sia in relazione alle indicazioni relative alle prove di accertamento finale che alle procedure in ordine al rilascio degli attestati;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativi alle prove di accertamento finale e al rilascio degli attestati in ordine alle attività formative di «Massaggiatore e Operatore della Salute» di cui al d.d.g. 7799/06, i seguenti documenti:

- «Indicazioni per le prove d'esame e rilascio attestati» di cui all'Allegato A);
- «Attestato di competenze» di cui all'Allegato B);
- «Certificato di competenze» di cui all'Allegato C);
- «Verbale delle prove di accertamento finale per il conseguimento dell'attestato di competenze» di cui all'Allegato D);

2. di pubblicare il presente atto sul sistema informativo <http://formalavoro.regione.lombardia.it/Monitorweb>, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Albonetti

ALLEGATO A

INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME E RILASCIO ATTESTATI

1. Composizione della Commissione

Le prove di accertamento finale dei corsi che rilasciano attestati di «massaggiatore e operatore della salute» di cui al d.d.g. n. 7799 del 6 luglio 2006, si svolgono in ottemperanza alle seguenti indicazioni e direttive.

La commissione d'esame è composta da:

- Presidente, esperto laureato in medicina, nominato dalla D.G. Sanità della Regione Lombardia;
- un medico specialista in medicina dello sport nominato da FMSI - Federazione Medico Sportiva Italiana;
- un rappresentante dell'Ente Organizzatore scelto tra docenti e coordinatore del corso.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza almeno del Presidente e di un commissario.

Gli Enti di Formazione devono provvedere ad inviare richiesta di nomina della Commissione alla U.O. Attuazione delle Riforme - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro - via Cardano, 10 - 20124 Milano, almeno 45 giorni prima della data d'esame, allegando il relativo calendario.

2. Ammissione alle prove finali

Sono ammessi alle prove finali gli allievi che, a conclusione del ciclo formativo abbiano acquisito le competenze, conoscenze e abilità previste dal richiamato d.d.g. n. 7799/2006 a giudizio dell'equipe dei docenti.

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una «prova scritta» e una «esercitazione pratica».

3. Riunione preliminare

Spetta alla Commissione Esaminatrice all'atto della riunione preliminare:

- a) acquisire la valutazione analitica, predisposta dall'equipe dei docenti, delle competenze raggiunte da ogni candidato, in riferimento al profilo formativo previsto dal decreto n. 7799/06, nonché le valutazioni del tirocinio effettuate dal tutor aziendale;
- b) concordare le caratteristiche, l'orario e le modalità di svolgimento delle prove;